

## Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

## Documento AIMMF sull'introduzione della denuncia da parte dei medici di pazienti stranieri irregolari

La recente approvazione da parte del Senato dell'emendamento che consente agli operatori delle strutture sanitarie di segnalare la presenza sul nostro territorio di persone straniere non in regola con il permesso di soggiorno, è questione che coinvolge anche la giustizia minorile e della famiglia in quanto tocca i diritti fondamentali della persona.

L'AIMMF ricorda che la Costituzione italiana riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (e quindi non solo del cittadino) e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (art. 32).

A questi principi si è ispirato anche il D.L.vo n. 286 del 25 luglio 1998, recepito dalla legge Bossi-Fini, che all'art. 35 dispone che "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva" ed ancora prevede che "l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani".

Tale ultima disposizione è univoca nel bilanciare il diritto alla salute, quale diritto del singolo e della collettività, con il diritto alla sicurezza dei cittadini, prevedendo che l'obbligo di denuncia per fatti di reato, da parte di coloro che non svolgono funzioni di polizia ma la professione sanitaria, sia vincolato al principio di uguaglianza tra cittadini stranieri e cittadini italiani e sia limitato soltanto ai casi che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio ( v. art. 365 c.p.).

Per l'AIMMF non appare quindi coerente con questo sistema neppure "la possibilità" che il sanitario segnali all'autorità la presenza di clandestini che abbiano fatto ricorso alle sue cure, attribuendo al sanitario un doppio ruolo lacerante di cui già il legislatore si è fatto carico nel formulare la riserva di cui all'ultimo comma dell'art. 365 c.p. Tale inciso prevede infatti che l'obbligo di referto nei casi di delitti procedibili d'ufficio "non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale".

La malattia, la necessità di cure, la salvaguardia in via preventiva della salute del singolo e della collettività (ivi compresi i cittadini italiani che altrimenti non potrebbero prevenire e fronteggiare il rischio di contagio di malattie anche gravissime) riguardano la persona universalmente intesa nella sua condizione esistenziale.



## Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille" www.minoriefamiglia.it

E' un diritto riconosciuto alla persona non per l'appartenenza ad un territorio nazionale o per il suo *status civitatis* ma soltanto per la salvaguardia della sua condizione psico-fisica.

Infine l'AIMMF evidenzia che nella famiglia e nella gestione delle relazioni familiari il diritto-dovere alla cura è una delle espressioni più significative del principio di responsabilità a cui si ispirano ormai le decisioni giurisdizionali e trova pieno riconoscimento nelle convenzioni internazionali e nei regolamenti europei.

Il principio di responsabilità qualifica il rapporto umano ed impone a chi ha l'obbligo di tutela, di assistenza e di cura (come, ad esempio, i genitori nei confronti dei figli) l'uniforme osservanza delle regole essenziali per la sopravvivenza, nel senso letterale del termine.

La responsabilità non può essere sconfessata dalla paura e la paura non ha mai rassicurato o dato sicurezza ad alcuno, generando soltanto lotte ed iniquità tra deboli e forti e mortificando comunque l'individuo.

Roma, l'8 febbraio 2009

Il Segretario generale Joseph Moyersoen

Joseph Mojerba

Il Presidente Laura Laera

llvers